CAMERA DEI DEPUTATI N. **2818**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE PALMA

Modifiche all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in materia di erogazione di prestazioni assistenziali da parte del fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze

Presentata il 25 febbraio 2026

Onorevoli Colleghi ! — L'articolo 17-*bis*, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, prevede che, nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, concernente l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, la percentuale delle risorse del medesimo fondo destinate all'erogazione delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali in favore del personale, prevista dalla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 5 del medesimo regolamento, può essere modificata anche al fine di prevedere benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza. La modifica prevista può avvenire mediante variazioni compensative sulle percentuali delle risorse del medesimo fondo destinate ad altre finalità, individuate alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del primo comma del medesimo articolo 5.

Si rileva, in particolare, che il citato articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984 dispone la ripartizione delle entrate annuali del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze al fine di provvedere alle finalità indicate nel regolamento medesimo, stabilendo le seguenti quote percentuali:

a) l'84 per cento è destinato alla corresponsione dell'indennità agli iscritti al fondo, quando cessano di far parte per qualsiasi causa del personale del Ministero,

o agli aventi diritto se gli iscritti sono deceduti durante il servizio;

b) il 4 per cento è destinato alla corresponsione delle anticipazioni sulle indennità nei casi di documentato e grave bisogno finanziario, in relazione all'anzianità di servizio prestato alle dipendenze del Ministero;

c) il 6 per cento è destinato alle erogazioni delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali in favore di detto personale nelle misure stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione;

d) il 5 per cento è destinato a costituire un fondo di riserva per garantire la corresponsione delle indennità di cui alla lettera *a)* fino all'importo massimo pari alla somma delle entrate dei due esercizi che nel quinquennio precedente hanno raggiunto il massimo livello; l'eventuale eccedenza è destinata ad incrementare la disponibilità di cui alla lettera *b)*;

e) l'1 per cento è destinato alla copertura delle spese inerenti alla amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, nonché a quelle straordinarie ed occasionali.

Il medesimo articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984, al secondo comma, prevede che le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma sono destinate al fondo di riserva e che, qualora il fondo abbia raggiunto l'ammontare massimo, esse costituiscono avanzo di amministrazione.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, apporta alcune novelle al citato comma 9 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 25 del 2025, estendendone l'applicazione ai soggetti collocati in quiescenza. Non si tratta quindi di una platea di destinatari nuova o esterna bensì di soggetti già compresi nel perimetro ordinamentale.

In via prudenziale, la platea dei soggetti già collocati in quiescenza può essere stimata in una percentuale variabile tra il 20 e il 35 per cento del totale degli iscritti complessivi, sulla base della struttura anagrafica tipica degli enti di analoga natura.

Si prevede inoltre che l'adeguamento del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984 avvenga nel rispetto dell'equilibrio finanziario e attuariale del fondo o ente di riferimento.

All'articolo 2, infine, si prevede la clausola di invarianza finanziaria, in quanto la presente proposta di legge non istituisce nuove prestazioni, non modifica l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, non incide sulle aliquote contributive, ma determina esclusivamente una rimodulazione interna delle risorse già disponibili e non si producono, quindi, effetti negativi sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno del settore statale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 17-*bis *del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69)*

1. All'articolo 17-*bis*, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « può essere modificata » sono sostituite dalle seguenti: « è modificata » e le parole: « in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza » sono sostituite dalle seguenti: « in servizio e in quiescenza »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Governo provvede all'aggiornamento del regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e attuariale del fondo o ente di riferimento ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



19PDL0184710